NORME SUL CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO

Art. 19

Acquisizioni istruttorie

Alle riunioni dell'assemblea, delle commissioni e dei comitati del CNEL hanno facolta' di intervenire senza diritto di voto i presidenti delle commissioni parlamentari, i membri del Governo, i presidenti dei consigli o assemblee e delle giunte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nonche' i deputati italiani al Parlamento europeo. Il CNEL puo' invitare alle riunioni dell'assemblea, delle commissioni e dei comitati, membri del Governo, del Parlamento, dei consigli o assemblee delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nonche' i deputati italiani al Parlamento europeo. Il CNEL puo' stipulare convenzioni con amministrazioni statali, con enti pubblici e con privati per il compimento delle indagini occorrenti ai fini della documentazione dei problemi sottoposti all'esame degli organi consiliari. Gli incarichi temporanei per studi ed indagini, di cui all'articolo 5 della legge 4 novembre 1965, n. 1246, sono conferiti ad esperti anche estranei all'amministrazione dello Stato con provvedimento del presidente del CNEL, sentito l'ufficio di presidenza e nei limiti di spesa annualmente stabiliti. Il relativo provvedimento determina la durata dell'incarico e la misura del compenso.

Versione in vigore dal 20 gennaio 1987, non più in vigore dal 1 gennaio 2015 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Norme sul Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro
Estremi	Legge 30 dicembre 1986, n. 936
Titolo	III — Ordinamento del cnel
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 5 gennaio 1987

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/norme-sul-consiglio-nazionale-dell-economia-e-del-lavoro/art-19-acquisizioni-istruttorie/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it